

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **DIRITTO AUDIOVISIVO**

Accordo europeo sullo scambio di programmi attraverso film televisivi ([STE n° 27](#)), aperto alla firma a Parigi, il 15 dicembre 1958.

Entrata in vigore : 1° luglio 1961.

L'Accordo tende a facilitare lo scambio di film televisivi tra gli Stati Parti. Esso consente agli enti televisivi di tali Stati di autorizzare i loro corrispettivi negli altri Stati di sfruttare, in particolare di trasmettere, i film da loro prodotti. Tali autorizzazioni incontrano il solo limite di un eventuale espresso divieto, contenuto nel contratto di produzione, in tal senso da parte degli autori o delle altre persone che hanno contribuito alla realizzazione del film.

* * *

Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive ([STE n° 34](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 giugno 1960.

Entrata in vigore : 1° luglio 1961.

L'Accordo dà agli enti televisivi delle Parti la facoltà di autorizzare o di vietare, su tutto il territorio degli Stati Parti dell'accordo, la radiodiffusione, la distribuzione via cavo, le registrazioni audiovisive ed altre forme di utilizzazione delle loro emissioni. Le Parti possono sottomettere le utilizzazioni protette a delle riserve determinate ; in particolare possono escludere interamente la protezione della distribuzione via cavo.

* * *

Accordo europeo per la repressione di radiodiffusioni effettuate da stazioni fuori dei territori nazionali ([STE n° 53](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 gennaio 1965.

Entrata in vigore : 19 ottobre 1967.

L'Accordo tende ad impedire lo stabilimento di stazioni di radiodiffusione installate a bordo di una nave, un aeromobile o di ogni altro mezzo galleggiante od aviotrasportato e che, al di fuori del territorio nazionale, trasmettono emissioni destinate ad essere ricevute sul territorio di una Parte.

* * *

Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive ([STE n° 54](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 22 gennaio 1965.

Entrata in vigore : 24 marzo 1965.

Il Protocollo estende fino al 1° gennaio 1975 la data in cui nessuno Stato può rimanere o diventare Parte dell'Accordo (STE n. 34) a meno che non sia anche Parte della Convenzione Internazionale per la Protezione degli Artisti, produttori di fonogrammi e di radiodiffusione organizzazioni, firmato a Roma il 26 ottobre 1961.

* * *

Protocollo addizionale al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive ([STE n° 81](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 14 gennaio 1974.

Entrata in vigore : 31 dicembre 1974.

Il Protocollo estende fino al 1° gennaio 1985 la data in cui nessuno Stato può rimanere o diventare Parte dell'Accordo (STE n. 34) a meno che non sia anche Parte della Convenzione Internazionale per la Protezione degli Artisti, produttori di fonogrammi e di radiodiffusione organizzazioni, firmato a Roma il 26 ottobre 1961.

* * *

Protocollo addizionale al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive ([STE n° 113](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 21 marzo 1983.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1985.

Il Protocollo estende fino al 1° gennaio 1990 la data in cui nessuno Stato può rimanere o diventare Parte dell'Accordo (STE n. 34) a meno che non sia anche Parte della Convenzione Internazionale per la Protezione degli Artisti, produttori di fonogrammi e di radiodiffusione organizzazioni, firmato a Roma il 26 ottobre 1961.

* * *

Terzo Protocollo addizionale al Protocollo all'Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive ([STE n° 131](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 aprile 1989.

Entrata in vigore : //

Il Protocollo estende fino al 1° gennaio 1995 la data in cui nessuno Stato può rimanere o diventare Parte dell'Accordo (STE n. 34) a meno che non sia anche Parte della Convenzione Internazionale per la Protezione degli Artisti, produttori di fonogrammi e di radiodiffusione organizzazioni, firmato a Roma il 26 ottobre 1961.

* * *

Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera ([STE n° 132](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 5 maggio 1989.

Entrata in vigore : 1° maggio 1993.

Tale Convenzione crea un quadro giuridico per la libera circolazione dei programmi della televisione transfrontaliera in Europa, attraverso delle regole comuni minime, in campi quali la programmazione, la pubblicità, il partenariato e la protezione di taluni diritti individuali. Essa affida agli Stati di trasmissione di controllare la conformità dei programmi televisivi trasmessi con le disposizioni della Convenzione. In controparte, garantisce la libertà di ricezione e di ritrasmissione dei programmi che sono conformi alle regole minime delle Convenzione.

La Convenzione si applica ad ogni programma che attraversa le frontiere, quale che sia il mezzo tecnico di diffusione utilizzato (satellite, cavo, emittenti terrestri).

Le sue principali disposizioni riguardano:

- la libertà di espressione, di ricezione e di ritrasmissione;
- il diritto di replica (carattere transfrontaliere di questo diritto ed altri diritti comparabili);
- la pornografia, la violenza, l'istigazione all'odio razziale (la convenzione proibisce tali atti) nonché la protezione dei giovani;
- la diffusione delle opere europee (accordando, quando è possibile, un maggior tempo di diffusione);
- la diffusione delle opere cinematografiche (normalmente non prima di un termine di 2 anni dopo la prima programmazione nelle sale – un anno in caso di coproduzione con radiodiffusione);
- le norme per la pubblicità (per esempio, il divieto della pubblicità del tabacco e delle medicine e trattamenti medici disponibili solo su prescrizione medica, restrizione sulla pubblicità per taluni prodotti quali le bevande alcoliche);

- la durata della pubblicità (normalmente limitata al 15 % dell'orario delle trasmissioni quotidiane al 20 % di un periodo di un ora);
- le interruzioni pubblicitarie (per esempio due interruzioni durante la trasmissione di un film di novanta minuti – nessuna interruzione durante le trasmissioni a carattere religioso, nessuna durante i telegiornali o trasmissioni di attualità la cui durata sia inferiore a 30 minuti);
- le regole sulla sponsorizzazione delle trasmissioni.

Un Comitato permanente composto da rappresentanti delle Parti è incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione. Sono anche previste delle procedure di conciliazione ed arbitrato.

* * *

Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica ([STE n° 147](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 2 ottobre 1992.

Entrata in vigore : 1° aprile 1994.

Lo scopo di tale Convenzione è di incoraggiare lo sviluppo di coproduzioni cinematografiche multilaterali, di salvaguardare la libertà di creazione e di espressione e di difendere le differenze culturali dei diversi Paesi europei.

Per beneficiare del regime della Convenzione, le coproduzioni devono associare almeno 3 coproduttori di tre diversi Stati parti. La partecipazione di uno o più coproduttori non residenti in una delle Parti della Convenzione, è autorizzata a patto che il loro contributo non ecceda il 30 % del costo totale della produzione. Si deve, poi, trattare di un'opera cinematografica che possa essere considerata europea secondo i criteri fissati nell'Allegato II.

Allorché le condizioni siano state rispettate, la Convenzione assimila tutte le coproduzioni, che siano state approvate dalle competenti autorità delle Parti, ai film nazionali. In sostanza, quelle beneficiano di tutti i vantaggi accordati a questi. Sono inoltre considerati: le proporzioni minime e massime degli apporti dei coproduttori, il diritto di comproprietà di ciascun coproduttore del negativo originale, delle immagini e delle musiche, il generale equilibrio degli investimenti e delle partecipazioni tecniche ed artistiche obbligatorie, le misure che le Parti devono prendere al fine di facilitare la realizzazione e l'esportazione di opere cinematografiche, ed il diritto di una Parte di esigere una versione finale cinematografica nella sua lingua.

* * *

Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e dei diritti vicini nel quadro delle radiodiffusioni transfrontaliere via satellite ([STE n° 153](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 11 maggio 1994.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo 7 ratifiche, tra cui 5 Stati membri del Consiglio d'Europa.

La Convenzione tende alla salvaguardia dei diritti e degli interessi degli autori (e di chi altro vi ha contribuito) di opere trasmesse via satellite. Essa tende all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri e degli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea.

Essa individua la nozione e l'attività di radiodiffusione, la legge applicabile ed il campo di applicazione.

Le Parti si impegnano a tenere delle consultazioni multilaterali in seno al del Consiglio d'Europa, al fine di esaminare l'applicazione della Convenzione, l'opportunità di una sua revisione o d'allargamento di talune sue previsioni.

* * *

Protocollo di emendamento alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera ([STE n° 171](#)), aperto all'accettato a Strasburgo, il 1° ottobre 1988.

Entrata in vigore : 1° marzo 2002.

La Convenzione (STE no. 132) mira a rafforzare la libera circolazione di informazioni e di idee, facilitando la trasmissione transfrontaliera di servizi di programmi televisivi, sulla base di norme concordate in comune (il buon gusto e la decenza, la pubblicità e le sponsorizzazioni, una quota maggioritaria del tempo di trasmissione riservata ad opere europee, ecc).

La Convenzione fu negoziata parallelamente alla Direttiva europea sulla "Televisione senza frontiere". Dopo la revisione importante dell'anno scorso della Direttiva "Televisione senza frontiere" si rivelò necessario, per mantenere la coerenza tra la direttiva e la convenzione, nell'interesse del rispetto delle garanzie giuridiche sia degli Stati, che dei radiotrasmettitori transfrontalieri, di allineare nuovamente la convenzione alla direttiva.

I settori principali coperti dal Protocollo di emendamento della Convenzione sono:

- la definizione della pubblicità e la questione degli annunci a scopi autopromozionali,
- la televendita,
- le sponsorizzazioni dei programmi
- la giurisdizione,
- gli abusi dei diritti previsti dalla convenzione,
- l'accesso del pubblico ad avvenimenti di grande importanza,
- la decorrenza dei termini prima della ritrasmissione di opere cinematografiche.

* * *

Convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi a accesso condizionato e di accesso condizionato ([STE n° 178](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 gennaio 2001.

Entrata in vigore : 1° luglio 2003.

La Convenzione intende tutelare gli operatori e i provider di servizi a pagamento radiofonici, televisivi e on-line contro la ricezione illegale di tali servizi. Completa una direttiva analoga della Comunità europea estendendo la protezione a tutta l'Europa.

Gli Stati Parti della Convenzione si impegnano a considerare reato la produzione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, l'offerta di noleggio, il possesso o l'installazione di decoder o di smart cards che permettano di ottenere un accesso illegale ai suddetti servizi. Vieteranno inoltre la promozione, il marketing o la pubblicità di apparecchi illegali.

Le pene previste dalla Convenzione comprendono il sequestro e la confisca degli apparecchi o del materiale e di tutti i proventi o guadagni ottenuti con un'attività illecita di questo tipo.

Lo scopo di questa Convenzione è quello di aiutare i providers europei di servizi audiovisivi e on-line a ridurre le perdite causate dalla pirateria elettronica e informatica, nell'interesse degli operatori e del pubblico.

* * *

Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo ([STE n° 183](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 8 novembre 2001.

Entrata in vigore : 1° gennaio 2008.

La Convenzione rientra nel quadro delle attività del Consiglio d'Europa finalizzate alla cooperazione culturale, nel cui ambito è sempre stato rilevante l'interesse di promuovere il cinema europeo. Va a completare la Convenzione europea sulla co-produzione cinematografica del 2 ottobre 1982 (STE no. 147) e di altre risoluzioni concernenti lo stesso soggetto.

La Convenzione e il suo Protocollo sono l'obbligo legale del deposito di qualsiasi materiale di immagini in movimento prodotto o co-prodotto e reso disponibile al pubblico in ogni Stato firmatario. Tale disposizione relativa al deposito non implica unicamente l'obbligo di depositare una copia in un archivio ufficiale, ma ugualmente di curare il materiale e provvedere alla sua conservazione. Inoltre, il materiale deve poter essere consultato per scopi universitari o di ricerca, fatte salve le norme internazionali o nazionali sul copyright.

La Convenzione e il suo Protocollo sono i primi strumenti internazionali vincolanti in materia. Introducono il concetto dell'archiviazione sistematica di opere audiovisive in archivi cinematografici, dove possono venir utilizzate le più recenti tecnologie di conservazione e di restauro per prevenirne il deterioramento sul lungo periodo.

* * *

Protocollo alla Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, sulla protezione delle produzioni televisive ([STE n° 184](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 8 novembre 2001.

Entrata in vigore : 1° aprile 2014.

La Convenzione rientra nel quadro delle attività del Consiglio d'Europa finalizzate alla cooperazione culturale, nel cui ambito è sempre stato rilevante l'interesse di promuovere il cinema europeo. Va a completare la Convenzione europea sulla co-produzione cinematografica del 2 ottobre 1982 (STE no. 147) e di altre risoluzioni concernenti lo stesso soggetto.

La Convenzione e il suo Protocollo sono l'obbligo legale del deposito di qualsiasi materiale di immagini in movimento prodotto o co-prodotto e reso disponibile al pubblico in ogni Stato firmatario. Tale disposizione relativa al deposito non implica unicamente l'obbligo di depositare una copia in un archivio ufficiale, ma ugualmente di curare il materiale e provvedere alla sua conservazione. Inoltre, il materiale deve poter essere consultato per scopi universitari o di ricerca, fatte salve le norme internazionali o nazionali sul copyright.

La Convenzione e il suo Protocollo sono i primi strumenti internazionali vincolanti in materia. Introducono il concetto dell'archiviazione sistematica di opere audiovisive in archivi cinematografici, dove possono venir utilizzate le più recenti tecnologie di conservazione e di restauro per prevenirne il deterioramento sul lungo periodo.